

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
 2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione/calcolo del tributo di cui all'art. 28 e dell'attività di accertamento del tributo di cui all'art. 33, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali per unità immobiliare catastale sommando tutti i componenti presenti nell'intero immobile. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa o che risultano residenti in altro comune, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni previa comunicazione scritta al protocollo dell'ente entro 30 giorni dall'evento. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2-bis Per le abitazioni di residenza, ed in mancanza della denuncia di cui all'art. 27, si opererà d'ufficio la voltura:
 - a) all'intestatario della scheda anagrafica;
 - b) al residente più anziano nei casi di emigrati con nucleo ancora in sede;
 - c) al convivente più anziano nei casi di decesso dell'intestatario della scheda anagrafica o della posizione tributaria.
 3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono su richiesta scritta del contribuente (intestatario della denuncia TARI), non essere considerati dal Responsabile del tributo ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano collocato in via permanente in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. Sarà considerato nel nucleo familiare nella misura del 50% se lavoratore e del 30% se studente;
 - d. abitazioni di nuclei familiari dove abitano/risiedono minori adottati e/o in affido: il nucleo sarà ridotto di ciascun minore in affido/adozione per un massimo di 5 anni;
 - e. abitazioni di nuclei familiari numerosi, oltre le 4 persone, e mono reddito con figli minori di età: sarà considerato un nucleo familiare di massimo 4 persone;
 - f. nuovo nato durante l'anno (residente dalla nascita): riduzione del 100% per massimo 2 annualità d'imposta consecutive;
 - g. nuovo residente durante l'anno che acquista o ha accatastato un fabbricato ad Ilbono: riduzione del 100% per l'intestatario dell'immobile per massimo 5 annualità d'imposta consecutive previo mantenimento della residenza dell'intero nucleo familiare nel periodo di riferimento; tale riduzione spetta, e può essere richiesta, per una sola volta;
 - h. contribuente con difficoltà economiche sulla base di relazione/segnalazione scritta dei servizi sociali;
- 3.bis Le richieste di cui al precedente comma 3, ai fini della riduzione della parte variabile, dovranno essere redatte per iscritto, sulla base della modulistica messa a disposizione, e reperibile anche sul sito internet del Comune di Ilbono, da presentare al protocollo dell'ente nel termine previsto dal bando pubblicato dal Responsabile del tributo sul sito web del Comune di Ilbono. Tali riduzioni facoltative spettano fino a

successiva modifica regolamentare; le domande di cui al punto d) del precedente comma 3 dovranno essere gestite dal servizio sociale;

3.ter Alla domanda di cui al precedente comma 3 dovrà essere allegata idonea documentazione ed informazioni in merito:

- per il punto c): contratto di lavoro, apposita autocertificazione corso di studi, contratto di locazione registrato;
- per il punto d): documentazione ufficiale che attesta l'affido/adozione e la condizione di minore di età;
- per il punto e): l'ufficio provvederà a considerare la situazione del nucleo familiare a disposizione dell'ufficio anagrafe alla data del primo gennaio (anno del ruolo) o, se più favorevole al contribuente, quella esistente alla data della conclusione dell'istruttoria e/o approvazione del ruolo con determinazione del RSF;
- per il punto f): l'ufficio provvederà a considerare i dati a disposizione dell'ufficio anagrafe;
- per il punto g): l'ufficio applicherà la riduzione solo nel caso di residenza continuativa per almeno 5 anni; in mancanza provvederà alla bollettazione delle somme oggetto di riduzione di cui il contribuente ha beneficiato negli anni precedenti;
- **per il punto h): l'ufficio dei servizi sociali dovrà motivare adeguatamente la relazione ai fini dell'entità della riduzione da applicare;**

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica con un minimo di componenti pari a quanto previsto all'art. 40 tabella A.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a quanto previsto dall'art. 40 tabella A. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

Art. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 27.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 27.